



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

Oggetto: Epidemia da coronavirus 2019-nCoV – Disposizioni relative alla partecipazione dei detenuti alle udienze ai sensi del decreto legge 30.12.21 n.228 come convertito con legge 25.2.22 n.15

## IL PRESIDENTE

Rilevato che nel convertire il decreto legge 30.12.21 n.228 la legge 25.2.22 n.15 all'art.16 ha limitato al termine dell'emergenza epidemiologica (fissato per il 31.3.22) la disposizione di cui all'art.23 comma 4 del decreto legge 28.10.20 n.137 convertito con modificazioni dalla legge 18.12.20, ai sensi del quale la partecipazione a tutte le udienze di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate avviene – ove possibile – mediante videoconferenza o collegamenti da remoto con l'applicazione in quanto compatibili delle disposizioni sulla partecipazione del procedimento a distanza di cui all'art.146 bis del d.l.vo n.271/1989 (disposizioni di attuazione del c.p.p.);

ritenuto che il persistere di numeri significativi di contagi consiglia di continuare per ora ad utilizzare tutte le precauzioni possibili per arginare la circolazione del virus, in linea con le disposizioni di normativa primaria e secondaria che indicano la necessità di continuare ad osservare comportamenti di elevata precauzione anche dopo la data del 31.3.22;

## DISPONE

Con decorrenza dal 1 aprile 2022 il detenuto che chieda di presenziare personalmente alle udienze deve esservi tradotto, salvo che:

- si tratti di soggetto in isolamento perché riscontrato positivo al Covid-19, circostanza che dovrà dalla direzione dell'istituto essere immediatamente comunicata all'ufficio giudiziario costituendo legittimo impedimento a comparire che qualora l'interessato intenda comunque insistere nella richiesta di partecipare in presenza comporterà necessariamente il rinvio dell'udienza ad altra data
- si tratti di detenuto ristretto in istituto penitenziario posto fuori del distretto, la cui partecipazione avverrà mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'art.3.2 dell'art.678 c.p.p., salvo che il giudice disponga altrimenti
- si tratti di detenuto sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art.41 bis Ord.Penit., per il quale verrà disposto il collegamento in videoconferenza ai sensi dell'art.146 bis disp. att. c.p.p..

Rimane peraltro ferma la possibilità che il detenuto o internato partecipi all'udienza da remoto qualora ne faccia richiesta, come previsto dall'art.678 comma 3.2 c.p.p., modalità da considerarsi con particolare favore ai fini complessivi di un incremento della sicurezza e di una riduzione dei costi del procedimento, atteso che lo strumento consente comunque all'interessato una piena partecipazione al contraddittorio.

Le direzioni degli istituti penitenziari vorranno pertanto, come già in precedenza, al momento della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza raccogliere la volontà del detenuto in merito alla

partecipazione o meno all'udienza stessa ed alla modalità scelta per parteciparvi, se in presenza o mediante collegamento audiovisivo, che verrà da questo Tribunale sempre garantito, previa tempestiva comunicazione, mediante l'applicativo Microsoft Teams.

Le direzioni degli istituti vorranno sensibilizzare i detenuti in ordine all'opportunità per il momento di continuare virtuosamente a scegliere di presenziare alle udienze mediante videocollegamento anziché richiedere la traduzione, al fine di minimizzare le situazioni di rischio di contagio, e avranno cura di trasmettere con la massima tempestività a questo ufficio giudiziario, per ogni udienza, l'elenco dei detenuti che intendono presenziare e che si avvarranno della presenza a distanza, al fine di consentire per tempo la predisposizione dei turni di collegamento con le varie sedi penitenziarie.

I nuclei di Polizia Penitenziaria addetti alla traduzione dei detenuti in udienza, nel caso la traduzione venga richiesta, avranno cura di allocare non più di quattro detenuti in ciascuna delle tre camere di sicurezza di minore ampiezza (sulla sinistra entrando dal cortile) e non più di sei detenuti in ciascuna delle tre camere di sicurezza di maggiore ampiezza (sulla destra entrando dal cortile), al fine di consentire il mantenimento degli spazi minimi necessari ad evitare il contagio. Avranno cura altresì di mantenere arieggiati i relativi locali durante lo stazionamento dei detenuti.

Gli orari di fissazione delle udienze continueranno ad essere scaglionati per fasce, al fine di impedire il formarsi di sovraffollamento sia nelle camere di sicurezza destinate all'attesa dei detenuti, sia negli spazi destinati all'attesa dei difensori e degli interessati che partecipano liberi nella persona.

## Si comunichi:

- al personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino
- ai magistrati di sorveglianza di Torino
- ai magistrati di sorveglianza del distretto
- alle Direzioni degli istituti penitenziari e delle R.E.M.S. del distretto
- ai Presidenti dei Consigli degli Ordini Forensi
- al Nucleo Polizia Penitenziaria Traduzioni e Piantonamenti che effettua servizio di pubblica sicurezza negli uffici e cura gli accessi alle udienze.

Si pubblichi inoltre sul sito web dell'ufficio.

Torino, 1 aprile 2022

Il Presid*ent*e Anna Agllo